

LE INVENZIONI INDUSTRIALI E I MODELLI DI UTILITÀ'

Sommario: - 1. Invenzione. – 1.1. Generalità. – 1.2. La domanda di brevetto. – 1.3. La durata del brevetto. – 2. Modelli di utilità. – 2.1. Generalità. – 2.2. La domanda di brevetto. – 2.3. La durata del brevetto. – 3. Tasse e concessioni governative. – 3.1. Brevetti per invenzioni industriali. – 3.2. Brevetti per modelli di utilità

1. Invenzione

1.1. Generalità

L'invenzione è una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale.

Essa può riguardare un prodotto o un procedimento.

I requisiti per ottenere un brevetto per invenzione sono:

1. **novità:** il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica; per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo;
2. **attività inventiva:** il trovato non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo; tale requisito è sostituito, nella caso di modello di utilità, dalla “particolare efficacia o comodità di applicazione” e, nel caso di modello ornamentale, dallo “speciale ornamento”;
3. **applicazione industriale:** il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale;
4. **liceità:** il trovato non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

Non sono peraltro considerate invenzioni:

- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici o per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale;
- i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori;
- le presentazioni di informazioni;
- le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

1.2. La domanda di brevetto

La domanda di brevetto deve essere redatta su "**apposito modulo A**" e depositata presso qualsiasi Camera di Commercio ovvero inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, via Molise, 19 - 00187 Roma.

Alla domanda devono essere allegati:

- una descrizione comprendente un breve riassunto, la descrizione vera e propria, le rivendicazioni
- i disegni che possono essere sostituiti dalle riproduzioni fotografiche o dai campioni;
- l'attestazione di pagamento delle tasse di concessione governativa.

Ogni domanda per invenzione deve avere ad oggetto un solo trovato ed è sottoposta per legge ad un periodo di segretezza di 18 mesi, di cui i primi 90 giorni, assolutamente inderogabili, riservati all'autorità militare per verificare il proprio interesse sul trovato. Il titolare può decidere di rendere anticipatamente accessibile al pubblico la sua domanda, per cui, trascorsi i 90 giorni suddetti, ai quali non è possibile rinunciare, la domanda diventa visibile.

Per il mantenimento in vigore del brevetto è necessario pagare ogni anno una Tassa di Concessione Governativa; dopo la concessione del brevetto, il mancato pagamento di una annualità ne comporta la decadenza.

Gli aventi diritto residenti nel territorio dello Stato non possono depositare direttamente all'estero alcuna domanda di brevetto senza l'autorizzazione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che deve acquisire il parere dell'autorità militare, né prima che sia trascorso il periodo di segretezza inderogabile di 90 giorni dal deposito italiano.

La legge consente a chi richiede un brevetto per invenzione industriale di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità da far valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo parzialmente. Le domande vengono esaminate dall'Ufficio secondo l'ordine cronologico al quale si può derogare solo in caso di vertenza giudiziaria in atto, comprovata dalla relativa iscrizione in ruolo.

L'Ufficio effettua un esame amministrativo ed un esame tecnico (non di novità) al quale può seguire il rilascio del brevetto o una richiesta interlocutoria, cui l'interessato deve rispondere entro 60 giorni prorogabili fino a sei mesi.

Al termine della fase interlocutoria l'Ufficio provvede al rilascio o al rifiuto del brevetto.

Avverso quest'ultimo provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione dei Ricorsi entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento.

1.3. La durata del brevetto

Il brevetto per invenzione industriale dura 20 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata.

Gli effetti del brevetto (che consistono nel conferimento al titolare dei diritti esclusivi per 20 anni dal deposito) decorrono dalla data in cui la domanda è resa accessibile al pubblico.

2. Modelli di utilità

2.1. Generalità

Il modello di utilità è un trovato che fornisce a macchine o parti di esse, a strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o d'impiego.

I requisiti per ottenere un brevetto per modello di utilità sono:

- 1) novità:** il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica; per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo;
- 2) attività inventiva:** il trovato non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo; tale requisito è sostituito, nella caso di modello di utilità, dalla "particolare efficacia o comodità di applicazione" e, nel caso di modello ornamentale, dallo "speciale ornamento";
- 3) applicazione industriale:** il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale;
- 4) liceità:** il trovato non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

2.2. La domanda di brevetto

La domanda di brevetto deve essere redatta, in esenzione dall'imposta di bollo, su "**apposito modulo U**" e depositata presso qualsiasi Camera di Commercio, oppure inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Ufficio G2, via Molise, 19 - 00187 Roma.

Alla domanda devono essere allegati:

- una descrizione comprendente un breve riassunto e il disegno principale (se esiste); la descrizione vera e propria; le rivendicazioni.
- i disegni (ove necessario), che possono essere sostituiti dalle riproduzioni fotografiche o dai campioni.
- Diritti di segreteria da versare all'atto del deposito, pari a € 13,00 per il rilascio di copia autentica del verbale di deposito (€ 10,00 per rilascio copia semplice).

2.3. La durata del brevetto

Il brevetto per modello di utilità dura **10 anni** a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata. Gli effetti del brevetto (che consistono nel conferimento al titolare dei diritti esclusivi per 10 anni dal deposito) decorrono dalla data in cui la domanda è resa accessibile al pubblico.

3. Tasse e concessioni governative

A decorrere dal 1° gennaio 2006, per i soli **brevetti d'invenzione, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali**, sono **abolite le tasse di concessione governativa e l'imposta di bollo**.

Lo stabilisce i commi 351 e 352 dell'articolo unico della **Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006)**, che ha, rispettivamente, abrogato gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, e aggiunto il numero 27-quater alla tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.